

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015
612/2015/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO AGLI IMPIANTI ESSENZIALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 575/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 120/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 149/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 149/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2015, 283/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 283/2015/R/eel);

- la comunicazione di E.On Energy Trading SE (oggi E.On Global Commodities SE, di seguito: E.On o E.On GC), in data 30 novembre 2010, prot. Autorità n. 39819, del 3 dicembre 2010;
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione), in data 1 dicembre 2011, prot. Autorità n. 32084, del 9 dicembre 2011;
- la comunicazione di E.On, in data 4 dicembre 2012, prot. Autorità n. 39586, del 4 dicembre 2012;
- la comunicazione di Ottana Energia S.p.a. (di seguito: Ottana Energia), in data 26 novembre 2013, prot. Autorità n. 37607, del 26 novembre 2013 (di seguito: comunicazione 26 novembre 2013);
- la comunicazione di Edipower S.p.a. (di seguito: Edipower), in data 28 novembre 2013, prot. Autorità n. 38540, del 4 dicembre 2013;
- la comunicazione di Enel Produzione, in data 2 dicembre 2013, prot. Autorità n. 38402, del 4 dicembre 2013;
- la comunicazione di Edison Trading S.p.a. (di seguito: Edison Trading), in data 2 dicembre 2013, prot. Autorità n. 38406, del 4 dicembre 2013;
- la comunicazione di Acea Energia Holding S.p.a. (oggi Acea Energia S.p.a., di seguito: Acea Energia), in data 5 dicembre 2013, prot. Autorità n. 38714, del 6 dicembre 2013;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), in data 2 aprile 2015, prot. Autorità n. 11025, del 2 aprile 2015 (di seguito: comunicazione 2 aprile 2015);
- la comunicazione di Ottana Energia, in data 20 maggio 2015, prot. Autorità n. 16162, del 20 maggio 2015 (di seguito: comunicazione 20 maggio 2015);
- la comunicazione di Terna, in data 8 luglio 2015, prot. Autorità n. 20507, dell'8 luglio 2015 (di seguito: comunicazione 8 luglio 2015);
- la comunicazione di Enel Produzione, in data 7 agosto 2015, prot. Autorità n. 24195, del 13 agosto 2015 (di seguito: comunicazione 7 agosto 2015);
- la comunicazione di Edipower, in data 12 agosto 2015, prot. Autorità n. 24273, del 17 agosto 2015 (di seguito: comunicazione 12 agosto 2015);
- la comunicazione di Acea Energia, in data 29 ottobre 2015, prot. Autorità n. 32462, del 29 ottobre 2015 (di seguito: comunicazione 29 ottobre 2015);
- la comunicazione di Edison Trading, in data 12 novembre 2015, prot. Autorità n. 34063, del 12 novembre 2015 (di seguito: comunicazione 12 novembre 2015);
- la comunicazione di EP Produzione S.p.a. (di seguito: EP Produzione), in data 12 novembre 2015, prot. Autorità n. 34278, del 16 novembre 2015 (di seguito: comunicazione 16 novembre 2015);
- la comunicazione congiunta di EP Produzione ed E.On GC, in data 13 novembre 2015, prot. Autorità n. 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione 13 novembre 2015);
- la comunicazione di E.On, in data 1 dicembre 2015, prot. Autorità n. 35974, del 2 dicembre 2015 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi, sul proprio sito internet, l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: corrispettivo *ex* comma 63.13) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione e che detto corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- i seguenti impianti sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2014:
 - a) l'impianto Trapani Turbogas di EP Produzione, ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10;
 - b) l'impianto Porto Empedocle di Enel Produzione, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
 - c) l'impianto Centro Energia Ferrara di EP Produzione, ai sensi della deliberazione 582/2012/R/eel;
 - d) gli impianti Montemartini di Acea Energia, San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di Edipower, San Quirico di Edison Trading, Assemini, Portoferraio e Sulcis di Enel Produzione e Ottana di Ottana Energia, ai sensi della deliberazione 635/2013/R/eel;
- con le deliberazioni 120/2015/R/eel, 149/2015/R/eel e 283/2015/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate da Edipower, Edison Trading, E.On GC e Ottana Energia ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo al primo semestre dell'anno 2014 per gli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV di Edipower, San Quirico di Edison Trading, Centro Energia Ferrara di E.On GC e Ottana di Ottana Energia;
- al fine di ottenere il riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; e che, secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la comunicazione 13 novembre 2015, EP Produzione ed E.On GC hanno:
 - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento agli impianti Centro Energia Ferrara e Trapani Turbogas;
 - congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che siano riconosciuti a EP Produzione ed E.On GC, rispettivamente, l'importo del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2014 relativo all'impianto Centro Energia Ferrara e l'importo del medesimo corrispettivo attinente all'impianto Trapani Turbogas;
- è stata presentata istanza per il riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2014 da:
 - a) Acea Energia, in relazione all'impianto Montemartini, con la comunicazione 29 ottobre 2015;
 - b) Edipower, per gli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, con la comunicazione 12 agosto 2015;
 - c) Edison Trading, per l'impianto San Quirico, con la comunicazione 12 novembre 2015;
 - d) Enel Produzione, con riferimento agli impianti Assemini, Porto Empedocle, Portoferraio e Sulcis, con la comunicazione 7 agosto 2015;
 - e) E.On GC, per l'impianto Trapani Turbogas, con la comunicazione 1 dicembre 2015;
 - f) EP Produzione, per l'impianto Centro Energia Ferrara, con la comunicazione 16 novembre 2015;
 - g) Ottana Energia, per l'impianto Ottana, con la comunicazione 20 maggio 2015;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13 sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali; e che Terna comunichi, all'Autorità, l'esito del controllo sopra richiamato entro novanta giorni dalla ricezione della singola istanza, in modo che la stessa Autorità possa tenerne conto in fase di determinazione dell'importo del corrispettivo *ex* comma 63.13;
- l'attività di verifica *ex* comma 65.34, svolta da Terna sul margine di contribuzione per l'anno 2014, è tuttora in corso;
- rispetto agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2014, gli utenti del dispacciamento sono, al momento, esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l'eventuale acconto *ex* comma 65.30 già riconosciuto; e che, peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati, essendo relativo esclusivamente al primo semestre dell'anno 2014 ed essendo stato determinato con un approccio prudenziale;

- gli impianti oggetto del presente provvedimento, fatto salvo l'impianto San Quirico di Edison Trading e Centro Energia Ferrara di EP Produzione, sono soggetti alla reintegrazione dei costi anche per l'intero anno 2015; un impianto di Edison Trading diverso da San Quirico è soggetto alla reintegrazione dei costi per l'anno 2015;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende:
 - a) nel caso degli impianti per i quali l'Autorità ha già determinato il conguaglio del corrispettivo *ex* comma 63.13 per anni anteriori al 2014 (Montemartini, San Filippo del Mela 150kV, San Filippo del Mela 220kV, Porto Empedocle, Sulcis e Trapani Turbogas), il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la suddetta determinazione e i costi fissi stimati per l'anno 2014 che l'utente del dispacciamento ha indicato nella istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno, considerando, nel caso dell'impianto Trapani Turbogas, esclusivamente i cespiti esistenti caratterizzati da un termine del periodo di ammortamento successivo all'anno 2013;
 - b) per gli impianti soggetti al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2014 che non ricadono nella categoria di cui alla precedente lettera a) (San Quirico, Assemini, Portoferraio, Centro Energia Ferrara e Ottana), i costi fissi stimati per l'anno 2014 che l'utente del dispacciamento ha indicato nella istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno, considerando, nel caso dell'impianto Centro Energia Ferrara, esclusivamente i cespiti esistenti caratterizzati da un termine del periodo di ammortamento successivo all'anno 2013 e, nel caso dell'impianto Ottana, l'importo massimo indicato nella comunicazione 26 novembre 2013;
- con la deliberazione 575/2014/R/eel, sono stati determinati gli importi di un acconto del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2013, con riferimento agli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per il medesimo anno.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti Acea Energia, Edipower, Edison Trading, Enel Produzione, E.On GC, EP Produzione e Ottana Energia, Terna riconosca a dette società un acconto del corrispettivo *ex* comma 63.13 (di seguito: Acconto), con riferimento agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2014, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato corrispettivo *ex* comma 63.13, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alle comunicazioni di Terna 2 aprile e 8 luglio 2015, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dagli utenti del dispacciamento interessati nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei

dati sulle indisponibilità; e, dunque, che l'Acconto sia determinato, per ciascun impianto, come pari al 90% della differenza tra:

- a) il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2014, escludendo le eventuali decurtazioni per eccesso di indisponibilità effettuate dall'utente del dispacciamento sui menzionati costi, e l'importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell'eventuale eccesso di indisponibilità che, con la comunicazione 8 luglio 2015 e con riferimento allo specifico impianto, Terna ha indicato rispetto al valore medio storico, secondo quanto previsto dal comma 65.22;
 - b) il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2014, iscrivendo tra i ricavi l'eventuale acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna in applicazione delle deliberazioni 120/2015/R/eel, 149/2015/R/eel e 283/2015/R/eel;
- precisare che, contrariamente a quanto indicato nell'allegato D alla deliberazione 575/2014/R/eel, gli importi riportati nell'allegato medesimo – relativo agli impianti di E.On GC - si riferiscono all'anno 2013, come disciplinato dal punto 5 della stessa deliberazione

DELIBERA

1. che Terna eroghi, ad ACEA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2014, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. che Terna eroghi, a EDIPOWER, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2014, il cui importo è indicato nell'Allegato B;
3. che Terna eroghi, a EDISON TRADING, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Quirico, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2014, il cui importo è indicato nell'Allegato C;
4. che Terna eroghi, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Assemini, Porto Empedocle, Portoferraio e Sulcis, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2014, il cui importo è indicato nell'Allegato D;
5. che Terna eroghi, a E.ON GC, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Trapani Turbogas, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2014, il cui importo è riportato nell'Allegato E;
6. che Terna eroghi, a EP PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2014, il cui importo è riportato nell'Allegato F;

7. che Terna eroghi, a OTTANA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Ottana, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2014, il cui importo è riportato nell'Allegato G;
8. che Terna dia seguito alle disposizioni di cui ai punti precedenti entro il 31 dicembre 2015;
9. di precisare che, contrariamente a quanto indicato all'Allegato D alla deliberazione 575/2014/R/eel, gli importi riportati nell'allegato medesimo – relativo agli impianti di E.On GC - si riferiscono all'anno 2013, come disciplinato dal punto 5 della stessa deliberazione;
10. che gli Allegati A, B, C, D, E, F e G siano trasmessi a Terna e, rispettivamente, ad ACEA ENERGIA, EDIPOWER, EDISON TRADING, ENEL PRODUZIONE, E.ON GC, EP PRODUZIONE e OTTANA ENERGIA;
11. che la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, B, C, D, E, F e G, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sia pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni